



COMUNICATO STAMPA n. 199/24

Lussemburgo, 18 dicembre 2024

Sentenza del Tribunale nella causa T-776/22 | TP / Commissione

Per escludere una società dalle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e di concessione di sovvenzioni dell'Unione, l'ordinatore deve valutare il comportamento dell'operatore chiamato in causa in modo concreto e individualizzato

Nel 2009 la Commissione europea ha avviato una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori per la modernizzazione di un'opera. Essa ha affidato tale appalto a due società, tra cui TP, che avevano precedentemente concluso un contratto di consorzio tra loro. Al termine dei lavori, avendo constatato talune disfunzioni dell'opera, la Commissione ha inviato loro una notifica di risoluzione anticipata del contratto. Essa ha inoltre avviato un procedimento arbitrale sotto l'egida della Camera di commercio internazionale (CCI). Il Tribunale arbitrale ha condannato le due società a pagare congiuntamente e in solido all'Unione europea un importo corrispondente ai costi necessari per riparare l'opera. Esso ha altresì qualificato **la condotta del consorzio come negligenza grave**.

Nell'ottobre del 2022 la Commissione ha adottato una decisione in base alla quale **la società TP è stata esclusa per un periodo di due anni** dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e di concessione di sovvenzioni. Al riguardo, il regolamento finanziario 2018¹ prevede che l'ordinatore responsabile possa escludere una persona o un'entità, in particolare, qualora essa abbia gravemente mancato ad obblighi essenziali nell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio dell'Unione. Per constatare l'esistenza di un siffatto inadempimento, la Commissione si è basata sulla **responsabilità congiunta e solidale della società TP in quanto membro del consorzio**.

TP ha adito il Tribunale dell'Unione europea chiedendo l'annullamento di tale decisione.

Anzitutto, il Tribunale ritiene che **non esista un nesso di automaticità** tra la constatazione di un inadempimento degli obblighi contrattuali e l'adozione di una misura di esclusione da parte dell'ordinatore responsabile.

Esso afferma poi che l'ordinatore responsabile, prima dell'adozione di una misura di esclusione nei confronti di una persona o di un'entità chiamata in causa, deve **valutare il suo comportamento in modo concreto e individualizzato, alla luce di tutti gli elementi pertinenti**.

Orbene, poiché, nel caso di specie, **la Commissione si è limitata a fondarsi sulla responsabilità congiunta e solidale** della società TP, in quanto membro del consorzio, **senza prendere in considerazione il suo comportamento individuale**, il Tribunale **annulla la decisione della Commissione**.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire, a seconda dei casi, la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

[Il testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎(+352) 4303 2088.

Restate in contatto!



¹ [Regolamento \(UE, Euratom\) 2018/1046](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.